

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

## Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 9 maggio 2001, n. 106

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

### TITOLO IV. Rapporto di lavoro

#### Articolo 55 Septies

#### Controlli sulle assenze

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata. Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo. (4)
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi. Affinche' si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualita' e proporzionalita', secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento. (5)
5. Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo e' in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. (2)
- 5-bis. Le fasce orarie di reperibilita' entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e il regime delle esenzioni dalla reperibilita' sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilita' per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione. (3)
- 5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso e' giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica. (6)

6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonché il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalità dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3. (1)

-----

(1) Il presente articolo è stato inserito dall'art. 69 D.Lgs. 27.10.2009, n. 150 (G.U. 31.10.2009, n. 254 - S.O. n. 197) con decorrenza dal 15.11.2009.

(2) Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 16, comma 9, D.L. 06.07.2011, n. 9 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 15.07.2011, n.111 (G.U. 16.07.2011, n.164), con decorrenza dal 17.07.2011, così come rettificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 27.07.2011, n. 173. Si riporta di seguito il testo previgente:

"5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. ".

(3) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 16, comma 9, D.L. 06.07.2011, n. 9 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 15.07.2011, n.111 (G.U. 16.07.2011, n.164), con decorrenza dal 17.07.2011, così come rettificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 27.07.2011, n. 173.

(4) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 7, comma 1-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione interessata.".

(5) Il presente comma è stato così modificato dall'art. 13, comma 3-bis, D.L. 18.10.2012, n. 179 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 17.12.2012, n. 221 con decorrenza dal 19.01.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

(6) Il presente comma, prima aggiunto dall'art. 16, comma 9, D.L. 06.07.2011, n. 9 così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, L. 15.07.2011, n.111 (G.U. 16.07.2011, n.164), con decorrenza dal 17.07.2011, così come rettificato con errata-corrige pubblicata nella G.U. 27.07.2011, n. 173, è stato da ultimo così modificato dall'art. 4, comma 16 bis, D.L. 31.08.2013, n. 101, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 30.10.2013, n. 125, con decorrenza dal 31.10.2013. Si riporta, di seguito, il testo previgente:

"5-ter. Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.".